
# E-MAILED

17 610, 2014



Roma

16/06/2014

<u>13-</u>6 13:21


P11321/2014

Reg. Circolari



Consiglio Superiore della Magistratura

Nell'eventuale risposta indicare il numero di protocollo di riferimento



W. In Cagliari, addi 17 610. 2014

Il Procuratore Generale Enore Angioni

Al MINISTRO della Giustizia ROMA

AL PRIMO PRESIDENTE della Corte di Cassazione ROMA

AI PROCURATORE GENERALE della Repubblica presso la Corte di Cassazione ROMA

AI SEGRETARIO GENERALE della Corte Costituzionale ROMA

Ai PRESIDENTI delle Corti di Appello LORO SEDI

Ai PROCURATORI GENERALI della Repubblica presso le Corti di Appello LORO SEDI

Al PROCURATORE NAZIONALE ANTIMAFIA R O M A

Ai PRESIDENTI dei Tribunali LORO SEDI

Ai PRESIDENTI dei Tribunali di Sorveglianza LORO SEDI

Ai PRESIDENTI dei Tribunali per i Minorenni LORO SEDI

Ai PROCURATORI della Repubblica presso i Tribunali LORO SEDI

Ai PROCURATORI della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni LORO SEDI

All'Ispettorato Generale del Ministero della giustizia ROMA

OGGETTO: Fasc. nn. 22/VQ/2009 Modifica del Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria, relativo al conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi a seguito dell'avvio della Scuola Superiore della Magistratura - Adeguamento del Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria, relativo al conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi (Circolare n. P. 19244 del 3 agosto 2010 - Delibera del 30 luglio 2010 e succ.modif.) a seguito dell'avvio della Scuola Superiore

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 12 giugno 2014 ha adottato la seguente delibera:

#### RELAZIONE INTRODUTTIVA

Con l'entrata in vigore del D.lgs. 30 gennaio 2006, n. 26 è stata istituita la Scuola Superiore della Magistratura, cui è stata attribuita competenza esclusiva nella formazione dei magistrati, dei dirigenti e degli aspiranti dirigenti.

Spetta quindi alla Scuola Superiore della Magistratura l'organizzazione dei corsi di qualificazione professionale destinati a garantire un'adeguata riconversione professionale a tutti gli aspiranti ad incarichi direttivi e semidirettivi che intendono operare il passaggio da funzioni giudicanti a requirenti e viceversa, in attuazione di quanto previsto dall'art.13 comma 3 del D.L.gs. 5 aprile 2006, n. 160 (Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonchè in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati), secondo cui il tramutamento con passaggio di funzione "è disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale".

Con specifico riferimento alla formazione degli aspiranti dirigenti, inoltre, l'art. 26-bis del D.lgs. 30 gennaio 2006, n. 26 prevede che:

- "1. I corsi di formazione per i magistrati giudicanti e requirenti che aspirano al conferimento degli incarichi direttivi di primo e di secondo grado sono mirati allo studio dei criteri di gestione delle organizzazioni complesse, nonché all'acquisizione delle competenze riguardanti la conoscenza, l'applicazione e la gestione dei sistemi informatici e dei modelli di gestione delle risorse umane e materiali utilizzati dal Ministero della Giustizia per il funzionamento dei propri servizi.
- 2. Al termine del corso di formazione, il comitato direttivo, sulla base delle schede valutative redatte dai docenti nonché di ogni altro elemento rilevante, indica per ciascun partecipante elementi di valutazione in ordine al conferimento degli incarichi direttivi con esclusivo riferimento alle capacità organizzative.

16/06/2014

P 11321/2014



- 3. Gli elementi di valutazione sono comunicati al Consiglio Superiore della Magistratura per le valutazioni di competenza in ordine al conferimento dell'incarico direttivo.
  - 4. Gli elementi di valutazione conservano validità per cinque anni.
- 5. Possono concorrere all'attribuzione degli incarichi direttivi, sia requirenti che giudicanti, sia di primo che di secondo grado, soltanto i magistrati che abbiano partecipato al corso di formazione.".

Le nuove competenze attribuite alla Scuola Superiore della Magistratura impongono, a seguito della istituzione e del conseguente avvio della stessa, l'adeguamento della normativa secondaria di settore (il Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria - Circolare n. P. 19244 del 3 agosto 2010 -Delibera del 30 luglio 2010 e successive modifiche) alle innovazioni normative richiamate.

Sono stati, pertanto, in primo luogo riformulati i paragrafi 3.3. rispettivamente della Parte I e II del T.U., aventi ad oggetto il corso di qualificazione professionale per gli aspiranti ai posti direttivi e semidirettivi banditi dal CSM, che intendano operare il passaggio da funzioni giudicanti e requirenti e viceversa.

La nuova normativa secondaria prevede che, in attuazione dell'art.13 comma 3 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160 (Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonchè in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati), la Scuola Superiore della Magistratura deve provvedere ad organizzare periodicamente corsi di qualificazione professionale destinati a garantire un'adeguata riconversione professionale a tutti gli aspiranti ai concorsi per il conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi che intendano operare il passaggio di funzioni da giudicanti a requirenti e viceversa. A tal fine, sarà onere degli interessati presentare, unitamente alla domanda di trasferimento, l'attestazione rilasciata dalla Scuola Superiore della Magistratura relativa alla partecipazione al corso di riconversione, ovvero copia della domanda di partecipazione ad uno dei corsi di qualificazione professionale che saranno indetti dalla Scuola Superiore della Magistratura.

Per quanto concerne i corsi di formazione per aspiranti dirigenti, dalla formulazione dell'art.26 bis del D.lgs. 30 gennaio 2006, n. 26, si ricava che è preclusa la partecipazione ai concorsi per direttivo di primo o di secondo grado ai magistrati che non abbiano partecipato al relativo corso di formazione. In altri termini, la partecipazione ai corsi di formazione per aspiranti dirigenti è un prerequisito necessario per la partecipazione al concorso per il conferimento di incarichi direttivi. La Scuola non solo dovrà formare l'aspirante dirigente, ma si farà carico di esprimere nei confronti di ciascun partecipante, al termine del corso di formazione, "elementi di valutazione in ordine al conserimento degli incarichi direttivi con esclusivo riferimento alle capacità organizzative",

Rome 19/06/2014 13:21

Protocollo

16/06/2014 P11321/2014

801

avendo come parametro di riferimento le "schede valutative redatte dai docenti" ed "ogni altro elemento rilevante".

E', peraltro, evidente che nella prima fase di avviamento dei corsi di formazione la Scuola Superiore della Magistratura non sarà in grado di far fronte al complessivo fabbisogno formativo in tempi compatibili con le cadenze temporali che caratterizzano i procedimenti concorsuali in atto e quelli che saranno avviati nel corso dei prossimi mesi; è prevedibile, infatti, che per i primi corsi di formazione avanzino domande di partecipazione sia i magistrati che hanno in pendenza un concorso per incarichi direttivi, sia i magistrati che abbiano intenzione di partecipare ad analogo concorso nell'arco dei prossimi cinque anni. Ciò determinerà un numero di domande che sarà estremamente difficile da gestire. Pertanto, al fine di meglio venire incontro alle esigenze organizzative della Scuola Superiore della Magistratura, in uno spirito di leale collaborazione istituzionale e per assicurare che nell'ambito di ciascuna procedura concorsuale non si verifichino disparità di trattamento tra chi, nelle more della procedura, ha avuto la possibilità di partecipare ad un corso di formazione e chi, viceversa, non ha avuto tale possibilità, il Consiglio ritiene opportuno prevedere una disciplina transitoria che permetta la gestione del fisiologico momento di transizione, verosimilmente caratterizzato dalla oggettiva impossibilità di tutti gli aspiranti dirigenti a concorrere all'attribuzione degli incarichi direttivi previa partecipazione al corso di formazione.

E' stato, quindi, ritenuto necessario individuare un arco temporale entro il quale la Scuola Superiore della Magistratura sarà in grado di superare le oggettive difficoltà iniziali nella gestione delle domande di partecipazione ai corsi di formazione e, conseguentemente, di avviare una sistematica e tempestiva formazione degli aspiranti dirigenti, in modo da assicurare la previa frequentazione del corso di formazione a tutti i magistrati che abbiano intenzione di partecipare ad un concorso per il conferimento di incarichi direttivi.

Secondo le indicazioni fornite dalla Scuola Superiore della Magistratura nell'ambito del tavolo tecnico istituito tra la Quinta Commissione ed il gruppo del Comitato Direttivo della Scuola che si occupa della formazione degli aspiranti dirigenti, è prevedibile che il primo corso per aspiranti dirigenti di primo grado sarà indetto entro il mese di giugno 2014. Si è, pertanto, ragionevolmente concluso che nell'arco di un anno, una volta superato il prevedibile iniziale momento di difficoltà, i corsi di formazione per aspiranti dirigenti saranno caratterizzati da un affluenza "ordinaria" sulla base di un fisiologico turn over di partecipanti.

Si è quindi ritenuto di gestire questo arco temporale con la normativa transitoria introdotta al paragrafo 5.2 bis Parte I del T.U. sulla Dirigenza, secondo cui per l'attribuzione degli incarichi direttivi di primo o di secondo grado, sia requirenti che giudicanti, pubblicati in data anteriore al 1°

Protocollo

16/06/2014

P 11321/2014

13.6 13.21

luglio 2015, il Consiglio Superiore della Magistratura non terrà conto del prerequisito di cui all'art. 26-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 26/2006 e quindi degli "elementi di valutazione" di cui all'art. 26-bis, comma 3, del citato decreto legislativo. Per i concorsi successivi al 1º luglio 2015, invece, i magistrati aspiranti, in piena attuazione della novella, dovranno avere previamente partecipato al relativo corso di formazione ed il Consiglio, nella valutazione complessiva dei candidati, terrà conto degli "elementi di valutazione" di cui all'art.26 bis comma 3. Il magistrato interessato, quindi, dovrà allegare, unitamente alla domanda di conferimento di un incarico direttivo requirente o giudicante, di primo o di secondo grado, l'attestazione di partecipazione al relativo corso di formazione per aspiranti dirigenti rilasciato dalla Scuola Superiore della Magistratura.

E' stato conseguentemente abrogato il paragrafo 5.3.4 della Parte I del T.U. sulla Dirigenza, intitolato "il corso di formazione per gli aspiranti al conferimento degli incarichi direttivi", atteso che la nuova regolamentazione è contenuta nel paragrafo 5.2 bis Parte I del T.U. sulla Dirigenza.

Sempre al fine di favorire la Scuola Superiore della Magistratura nella gestione iniziale della domande di partecipazione ai corsi di formazione, il Consiglio - pur auspicando che tutti i richiedenti siano ammessi ai corsi di formazione - ha ritenuto opportuno indicare alcuni criteri di priorità nell'ammissione ai corsi di formazione, da utilizzare solo per i corsi che saranno indetti nel periodo di vigenza della normativa transitoria e quindi fino al 30 giugno 2015.

Sono stati, pertanto, individuati, con l'introduzione del paragrafo 5.2 ter Parte I del T.U. sulla Dirigenza, tre concomitanti criteri di priorità di ammissione: 1) dovrà essere data priorità assoluta di partecipazione ai magistrati che non hanno mai avuto esperienze direttive; in questa prima fase di transizione, infatti, è necessario favorire la diffusione della cultura della dirigenza in via prioritaria tra i magistrati che non hanno mai avuto modo di sperimentare in concreto le proprie attitudini direttive. 2) priorità assoluta dovrà essere riconosciuta anche ai magistrati che hanno già conseguito la terza valutazione di professionalità alla data in cui vengono pubblicati i singoli corsi; è opportuno, infatti, assicurare la formazione richiesta ex lege preliminarmente ai magistrati che hanno già acquisito la minima valutazione di professionalità necessaria per assumere un incarico direttivo. 3) Infine, in via residuale, deve essere data preferenza ai magistrati che hanno una maggiore anzianità nel ruolo della magistratura.

A partire dal 1º luglio 2015, allorquando è presumibile che saranno superate le difficoltà di gestione iniziali delle domande di partecipazione ai corsi di formazione per aspiranti dirigenti, la Scuola sarà certamente in grado di soddisfare il fabbisogno formativo, assicurando la previa E STATE OF THE STA

Gsm Roma 16/06/2014 Protocollo P11321/2014

partecipazione ai corsi a tutti i soggetti legittimati a concorrere per il conferimento di un incarico direttivo.

E' stato, infine, abrogato il paragrafo 5.3.4 Parte II del T.U. che disciplinava, in attesa dell'istituzione e dell'avvio della Scuola Superiore della Magistratura, i corsi di formazione per gli aspiranti al conferimento degli incarichi semidirettivi, atteso che il D.lgs. 30 gennaio 2006, n. 26 prevede la preventiva partecipazione ai corsi di formazione soltanto per gli aspiranti dirigenti.

Si riportano in cale le parti del T.U. sulla Dirigenza Giudiziaria modificate.

Adeguamento del Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria, relativo al conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi (Circolare n. P. 19244 del 3 agosto 2010 - Delibera del 30 luglio 2010 e succ.modif.) a seguito dell'avvio della Scuola Superiore della Magistratura

Il paragrafo 3.3 della Parte I del T.U. sulla Dirigenza, intitolato "Il corso di qualificazione professionale" è sostituito dal seguente paragrafo:

## 3.3 - Il corso di qualificazione professionale

In attuazione dell'art.13 comma 3 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160 (Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonchè in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati), la Scuola Superiore della Magistratura organizza periodicamente corsi di qualificazione professionale destinati a garantire un'adeguata riconversione professionale a tutti gli aspiranti dirigenti che intendano operare il passaggio di funzioni da giudicanti a requirenti e viceversa.

A tal fine, sarà onere degli interessati presentare, unitamente alla domanda di trasferimento, l'attestazione rilasciata dalla Scuola Superiore della Magistratura relativa alla partecipazione al corso di riconversione, ovvero copia della domanda di partecipazione ad uno dei corsi di qualificazione professionale che saranno indetti dalla Scuola Superiore della Magistratura.

Dopo il paragrafo 5.2. della Parte I del T.U. sulla Dirigenza sono inscriti i seguenti paragrafi:

#### 5.2.bis – Il corso di formazione per gli aspiranti dirigenti e la normativa transitoria

Alla luce di quanto previsto dall'art.26 bis, comma 5, del d.lgs. 30 gennaio 2006, n. 26, "possono concorrere all'attribuzione degli incarichi direttivi, sia requirenti che giudicanti, sia di primo che di secondo grado, soltanto i magistrati che abbiano partecipato al corso di formazione.".

Ne consegue che alla data della presentazione della domanda di partecipazione al concorso per il conferimento di incarichi direttivi il magistrato deve avere partecipato al relativo corso di formazione per aspiranti dirigenti.

Al fine di meglio venire incontro alle esigenze organizzative della Scuola Superiore della Magistratura nella prima fase di avvio dei corsi di formazione per aspiranti dirigenti, in uno spirito di leale collaborazione istituzionale e per assicurare che nell'ambito di ciascuna procedura concorsuale non si verifichino disparità di trattamento tra chi, nelle more della procedura, ha avuto

Roma Protocollo 16/06/2014

P 11321/2014

la possibilità di partecipare ad un corso di formazione e chi, viceversa, non ha avuto tale possibilità, è prevista la seguente disciplina transitoria:

- Per l'attribuzione degli incarichi direttivi di primo o di secondo grado, sia requirenti che 1. giudicanti, pubblicati in data anteriore al 1º luglio 2015, il Consiglio Superiore della Magistratura non terrà conto del prerequisito di cui all'art. 26-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 26/2006 e quindi degli "elementi di valutazione" di cui all'art. 26-bis, comma 3, del citato decreto legislativo.
- A decorrere dal 1º luglio 2015 il Consiglio Superiore della Magistratura, nella 2. valutazione complessiva dei candidati ad un incarico direttivo di primo o di secondo grado, terrà conto degli "elementi di valutazione" di cui all'art.26 comma 3 del decreto legislativo n.26/2006; ne consegue che per concorrere all'attribuzione degli incarichi direttivi pubblicati in data successiva al 1º luglio 2015, i magistrati aspiranti, in applicazione dell'art.26 del decreto legislativo n.26/2006, dovranno avere previamente partecipato al relativo corso di formazione. I magistrati interessati, quindi, dovranno allegare, unitamente alla domanda di conferimento di un incarico direttivo requirente o giudicante, di primo o di secondo grado, l'attestazione di partecipazione al relativo corso di formazione per aspiranti dirigenti rilasciato dalla Scuola Superiore della Magistratura.

#### 5.21er - Criteri di ammissione ai corsi di formazione

E' prevedibile che ai primi corsi di formazione avanzino domande di partecipazione sia i magistrati che hanno in pendenza un concorso per incarichi direttivi, sia i magistrati che abbiano intenzione di partecipare ad analogo concorso nell'arco dei prossimi cinque anni; ciò determinerà un numero di domande che sarà estremamente difficile gestire.

Il Consiglio ritiene, quindi, utile indicare alla Scuola in questa prima fase di start up (individuabile nel periodo compreso tra il giugno 2014 ed il giugno 2015) i seguenti tre concomitanti criteri di priorità di ammissione ai corsi, ciò al fine di favorire una migliore gestione delle domande.

- Dovrà essere data priorità assoluta di partecipazione ai magistrati che non hanno mai 1) avuto esperienze direttive; in questa prima fase di transizione, infatti, è necessario favorire la diffusione della cultura della dirigenza in via prioritaria tra i magistrati che non hanno mai avuto modo di sperimentare in concreto le proprie attitudini direttive
- Al contempo dovrà essere data priorità assoluta di partecipazione ai magistrati che 2) hanno già conseguito la terza valutazione di professionalità alla data in cui vengono

16/06/2014 Roma Protocollo P11321/2014

13.6 13.21

pubblicati i singoli corsi. E' opportuno, infatti, assicurare la formazione richiesta ex lege preliminarmente ai magistrati che hanno già acquisito la minima valutazione di professionalità necessaria per assumere un incarico direttivo.

3) Infine, in via residuale, dovrà essere data precedenza ai magistrati che hanno una maggiore anzianità nel ruolo della magistratura.

Il paragrafo 5.3.4 Parte II del T.U. intitolato: "Corso di formazione per gli aspiranti al conferimento degli incarichi semidirettivi" è abrogato.

Il paragrafo 3.3 della Parte II del T.U. sulla dirigenza, intitolato "Il corso di qualificazione professionale" è sostituito dal seguente paragrafo:

### 3.3 – Il corso di qualificazione professionale

In attuazione dell'art.13 comma 3 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160 (Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonchè in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati), la Scuola Superiore della Magistratura deve provvedere ad organizzare periodicamente corsi di qualificazione professionale destinati a garantire un adeguata riconversione professionale a tutti gli aspiranti ai concorsi per il conferimento di incarichi semidirettivi che intendano operare il passaggio di funzioni da giudicanti a requirenti e viceversa.

A tal fine, sarà onere degli interessati presentare, unitamente alla domanda di trasferimento, l'attestazione rilasciata dalla Scuola Superiore della Magistratura relativa alla partecipazione al corso di riconversione, ovvero copia della domanda di partecipazione ad uno dei corsi di qualificazione professionale che saranno indetti dalla Scuola Superiore della Magistratura.

Il paragrafo 5.3.4 Parte II del T.U. intitolato: "Corso di formazione per gli aspiranti al conferimento degli incarichi semidirettivi" è abrogato.

SEGRETARIO GENERAL

(Marco Dall'Olio) Mous Dos